



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI



IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;



La **COSTITUZIONE** all'art 33 prescrive un Esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini di scuole o per la conclusione di essi o per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Il **CODICE CIVILE** dedica alle professioni intellettuali il capo II del Titolo IV del lavoro autonomo compreso nel V libro dedicato al lavoro.

Art. 2229 1. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e` necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. 2. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 1 Definizione di professione regolamentata

- per «professione regolamentata» si intende l'attività o l'insieme delle attività riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.



12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

QUADRO NORMATIVO

LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

LEGGE 10 febbraio 1992, n. 152

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1981, n. 350

Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

NATURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

AMMINISTRATIVO

(per i professionisti nei consigli territoriali)

GIURISDIZIONALE

(per i Magistrati e per i professionisti innanzi ad alcuni Consigli Nazionali)

NEGOZIALE

(per i dipendenti in base a contratto sindacale pattuito tra le parti)



LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 1.

(Principi generali dell'attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.



Costituzione

Articolo 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nota :

L'attività amministrativa tende sempre più a svolgersi non attraverso singoli atti bensì attraverso una serie di atti concatenati e coordinati ognuno dei quali si pone come presupposto di legittimità ed efficacia dell'atto successivo e del provvedimento finale che costituisce l'esito del procedimento



Conseguenze della natura amministrativa

- Necessità di conclusione del procedimento
- Certezza dei tempi (perlomeno tempestività)
- Motivazione del provvedimento
- Comunicazione avvio procedimento
- Nomina responsabile
- Possibilità di accesso agli atti
- Non necessità di difesa tecnica
- Esercitabilità dell'autotutela (annullamento e modifica atti)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

Art. 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

Art. 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

2. **I consigli di disciplina** territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. **I collegi di disciplina**, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.



4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

IL COLLEGIO DI DISCIPLINA

I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

Chiarimento del Ministro della Giustizia prot. m_dg_ SMN.15/10/2012.0010960.u del 15 ottobre 2012

“i collegi di disciplina sono articolazioni dei consigli di disciplina con più di tre componenti, deputati a istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, per evitare che l'intero consiglio di disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare. L'ordine interessato è quindi tenuto a prevedere un sistema di assegnazione degli affari all'interno del consiglio ed ai diversi collegi eventualmente formati”.



Osservazioni:

- I soli ruoli previsti dalla legge sono il presidente ed il segretario che vengono individuati in base all'anzianità.
- Non vengono individuate altre funzioni salvo i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
- Il Consiglio non è organo deliberante in quanto la decisione delle questioni disciplinari (l'unica sua funzione) viene demandata ai collegi nei quali si articola.



Compiti del Presidente del Consiglio di Disciplina

- 1) Formare i collegi di tre membri
- 2) Assegnare i singoli procedimenti ai collegi
- 3) Decidere sulle eventuali astensioni e ricusazioni designando i componenti sostitutivi
- 4) Vigilare sul buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione (art 97 Cost.)



Compiti del segretario del consiglio di disciplina

- 1) Tenere il registro delle segnalazioni (assegnando a ciascuna un numero progressivo)
- 2) Formare i fascicoli (da assegnare per la trattazione ai singoli collegi)
- 3) Mantenere l'archivio dei procedimenti disciplinari conclusi.



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

Nel Collegio il presidente ha la funzione di:

- a) ricevere dal Presidente del Consiglio di disciplina ogni atto e documento attinente al procedimento disciplinare***
- b) convocare il collegio;***
- c) nominare il relatore***

Il segretario del collegio ha la funzione di:

- a) redigere i verbali delle sedute sotto la direzione del presidente***
- b) formare il fascicolo del procedimento allegando ogni documentazione acquisita nel corso del procedimento***
- c) curare gli adempimenti esecutivi necessari al procedimento disciplinare (notifiche, convocazioni etc)***



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

Art. 47. Apertura del procedimento disciplinare

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare **d'ufficio** o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.



Origine del procedimento disciplinare:

- 1) Dal consiglio dell'ordine
- 2) Dal Procuratore della Repubblica
- 3) Da segnalazioni di clienti o iscritti
- 4) Da notizie di stampa



Obbligatorietà dell'azione disciplinare

Risponde a finalità istituzionali anche di rilevanza pubblicistica che gli ordini enti pubblici (e quindi tenuti al rispetto del principio di legalità) devono perseguire.

La ragion d'essere degli Ordini è garantire il corretto esercizio delle funzioni di valenza sociale e costituzionale svolte dagli iscritti.

Il codice deontologico elenca i principi e i fondamenti costituzionali della professione.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

QUANDO IL PRESIDENTE PUO ARCHIVIARE IMMEDIATAMENTE

Per cause oggettive:

Palese infondatezza

Inesistenza del fatto addebitato

Per cause soggettive

Colpevole non iscritto



Fasi preliminare del procedimento

- 1) Segnalazione al consiglio di disciplina
- 2) Iscrizione nel registro
- 3) Assegnazione a Collegio.
- 4) Il presidente del collegio nomina il relatore
- 5) Acquisizione informale di atti e testimonianze
- 6) Il relatore riferisce ed il collegio delibera



Art. 48. Svolgimento del procedimento disciplinare

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti .

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva ne' dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento e' pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".



Il collegio può decidere:

- 1) Archiviazione o proscioglimento (non essere luogo a provvedimento disciplinare).
- 2) Avvertimento (art. 39 L.3/76)
- 3) Apertura del procedimento disciplinare



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

Art. 49. L 3/76

Notificazione delle decisioni Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonchè al *Ministero della giustizia*.

Cass. n. 2262/2013 Nullità della notifica a mezzo posta privata



Art. 25. DPR. 350 /81 Invito a comparire

L'invito a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine è comunicato all'interessato almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per la comparizione e deve contenere:

- 1) le generalità dell'incolpato;
- 2) la menzione circostanziata degli addebiti;
- 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'incolpato, sarà proceduto in sua assenza;
- 4) il termine, non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito, entro il quale l'interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memoria e documenti;
- 5) la data e la sottoscrizione del presidente.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

OLTRE A QUANTO PREVISTO DALL'ART 25 DPR 350

Occorre che l'avvio del procedimento:

- Indichi il responsabile del procedimento (artt 4-6 L.241/90) che può essere anche un organo pluripersonale come il collegio.
- Evidenzi la possibilità (ma non l'obbligo) di farsi assistere da un avvocato (per la natura amministrativa del procedimento)

NOTA : avvio del procedimento e invito a comparire sono due fasi distinte ma per economicità appare opportuno riunirle in un unico atto



Legge 3/76

Art. 50. Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio. Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio ne dà notizia al consiglio nazionale, che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli atti. Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.



ASTENSIONE E RICUSAZIONE

1) **Facoltativa** (per gravi ragioni di convenienza)

2) **Obbligatoria** (e motivo legittimo di ricusazione) se:

-interesse nella causa (int. Diretto) (unica causa di nullità del procedimento)

-interesse in altra causa su identica questione (int. Indiretto)

-Parentela sua o del coniuge o rapporti di commensalità abituale o di convivenza con l'imputato o con i difensori

- aver dato consiglio o prestato patrocinio o consulenza tecnica o deposto come testimone nella causa, o averne conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro.



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

Su astensioni e ricusazioni decide il presidente del consiglio di disciplina che, qualora ritenga i motivi validi, provvede a sostituire il membro del collegio con altro componente del consiglio di Disciplina limitatamente a quel procedimento disciplinare.

ATTENZIONE

Essendo il procedimento disciplinare un procedimento di tipo amministrativo, il collegio non è da intendersi come perfetto (ossia con immutabilità di tutti i suoi membri dall'inizio alla fine). Rimane opportuno tuttavia che le decisioni di apertura e chiusura del procedimento siano supportate dalla presenza di tutti e tre i membri del collegio.

La verbalizzazione fatta dal segretario fa fede fino a querela di falso in ordine alle trascrizioni delle dichiarazioni fatte dall'incolpato o dai testimoni.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 22. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

INTERESSATI sono coloro che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

Anche l'autore di un esposto diventa interessato ossia portatore di un interesse giuridicamente rilevante qualora possa utilizzare la documentazione del procedimento per cause civili (CdS sez. IV 15 dic. 2006 n. 7111)



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di: a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.

Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)

g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

I TRATTAMENTI CONSENTITI DEVONO RISPETTARE I PRINCIPI DI “INDISPENSABILITA’ , PERTINENZA E NON ECCEDENZA” DEI DATI.



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

Il Garante per la protezione dei dati personali (cfr. parere 16 giugno 1999, in Bollettino n. 9/1999, pag. 72, decisione 29 marzo 2001 in Bollettino n. 18/2001, pag. 20) che in più occasioni ha avuto modo di affermare che “gli Albi dei liberi professionisti sono ispirati, per loro natura e funzione, ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all’Albo”. “La ratio sottesa alla pubblicità degli Albi e dei periodici aggiornamenti relativi a nuove iscrizioni e cancellazioni”, prosegue il Garante, “ricorre anche, con evidenza, per i provvedimenti che comportano una sospensione o l’interruzione dell’esercizio della professione, i quali, per loro stessa natura, devono considerarsi soggetti ad un regime di ampia conoscibilità”.

Il Garante ha inoltre precisato (newsletter n. 225 del 6-12 settembre 2004) che “Ordini e Collegi professionali possono affiggere nell'albo e pubblicare sulle loro riviste sia cartacee, sia on line le sanzioni disposte nei confronti dei loro iscritti e darne comunicazione ad amministrazioni pubbliche o a privati che lo richiedano “.



PROVE UTILIZZABILI

Ai fini della decisione sono utilizzabili:

- a) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato;*
- b) gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento;*
- c) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali*

Regolamento 2/2013 - Codice di deontologia per l'esercizio delle attività professionale degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

ART. 38 - POTESTA' DISCIPLINARE

1. Ai sensi dell'articolo 8 del DPR n.137 del 7 agosto 2012 la potestà disciplinare spetta ai Consigli di disciplina.
2. Le sanzioni devono essere proporzionate ed adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione nonché della reiterazione del comportamento disciplinarmente rilevante.

ART. 39 - VOLONTARIETA' DELL'AZIONE

1. La responsabilità disciplinare discende dall'inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del soggetto incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.



Art. 38. Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
- d) la radiazione.



Art. 39. Avvertimento

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.



Art. 40. Censura

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale. La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.



Art. 41. Sospensione dall'esercizio professionale

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta **nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale**: essa è disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale: a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2, 3 del codice penale; c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale. Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

Art. 42. Radiazione

La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha **gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.**

Importano di diritto la radiazione dall'albo: a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti **dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;** b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata; c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.



Art. 43. Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale

Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.



Art. 44. Fatti costituenti reato

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

Art. 45. Prescrizione L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale.

Nel caso in cui si verifichi la prescrizione, ossia decorso il termine di cinque anni dal fatto contestato, il Consiglio dell'Ordine non può dichiarare la responsabilità dell'incolpato e applicare la prescrizione, ma deve limitarsi a dichiarare estinta l'azione disciplinare per decorso del termine prescrizionale.

Per evitare la prescrizione quinquennale deve essere compiuto un atto interruttivo e atto interruttivo per antonomasia è l'apertura di un procedimento disciplinare, deliberato dal Collegio e notificato nei modi e termini di legge.

E' dalla data della comunicazione, infatti, che viene interrotta la prescrizione, essendo la comunicazione atto idoneo a portare a conoscenza dell'interessato gli addebiti mossi e a porlo in condizioni di esercitare il diritto di difesa.



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

Articolo 158. Decorrenza del termine della prescrizione. **Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.** Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

Articolo 159. Sospensione del corso della prescrizione. **Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge. La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.** In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Articolo 160. Interruzione del corso della prescrizione. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà.



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

*“il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso; ne consegue che il nuovo termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza penale è divenuta definitiva, rimanendo invece irrilevante la data in cui l'organo disciplinare ha notizia della definitività del procedimento penale” (Cass. Civ., Sez. III, 2 marzo 2006, n. 4658; **Cass. Civ., Sez. III, 15 giugno 2001, n. 8141; Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 14811 del 15 novembre 2000; Cass. Civ., Sez. III, 15 gennaio 2007, n. 636).***



Art. 653 CPP (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare).

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
- 1 bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.



Art. 49. L 3/76

Notificazione delle decisioni Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonchè al *Ministero della giustizia*.



LA SANZIONE DEVE INOLTRE CONTENERE:

- 1) Le modalità di presentazione dell' eventuale ricorso
- 2) La specifica sull'esecutività della sanzione
(nel caso di sospensione appare opportuno che essa decorra dal 30° giorno della notifica ossia il tempo concesso per il ricorso)
- 3) La sanzione va inviata anche al consiglio dell'ordine per gli adempimenti conseguenti (annotazione nell'albo unico art . 3 comma1 DPR 137/2012)



STRUTTURA FORMALE DI OGNI ATTO AMMINISTRATIVO:

- 1) **INTESTAZIONE** (indicazione dell'autorità da cui l'atto promana)
- 2) **PREAMBOLO** (in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l'atto stesso è stato adottato nonché le attestazioni relative agli atti preparatori)
- 3) **MOTIVAZIONE** nella quale la PA indica gli interessi coinvolti nel procedimento e valuta comparativamente gli interessi motivando le ragioni dell'atto
- 4) **DISPOSITIVO** (parte precettiva dell'atto e costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria)
- 5) **LUOGO E DATA DI EMANAZIONE**
- 6) **SOTTOSCRIZIONE** (ossia la firma dell'autorità che emana l'atto)



Vizi dell'atto amministrativo che lo rendono annullabile

(ma rimane giuridicamente esistente fino all'annullamento da parte di autorità amministrativa o per sentenza del giudice amministrativo)

- Incompetenza
- Violazione di legge
- **Eccesso di potere**
 - a) Sviamento di potere
 - b) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti
 - c) Illogicità o contraddittorietà dell'atto
 - d) Contraddittorietà tra più atti
 - e) Inosservanza di circolari
 - f) Disparità di trattamento
 - g) Ingiustizia manifesta (che può essere anche violazione di legge)
 - h) Violazione e vizi del procedimento (idem)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

Grazie dell'attenzione